

Pubblicato il 23/05/2025

N. 09990/2025 REG.PROV.COLL.

N. 11147/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11147 del 2024, proposto da Consorzio Triscelio 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Strano, Luca Massatani, Andrea Gemmi e Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Italferr S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- dell'ordine di servizio di Italferr n. 140 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto "Riscontro richiesta determinazione importi del Decreto Aiuti, nonché dei provvedimenti dei Ministeri resistenti che costituiscono presupposto dell'Ordine di Servizio, in particolare del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022) nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento dell'Ordine di Servizio e, per quanto occorrer possa, del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 2 aprile 2024, relativamente all'opera di cui al CIG: 9474600F3F – CUP: J11H03000180001;

nonché per l'accertamento del diritto del Consorzio all'applicazione dell'adeguamento straordinario di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 e s.m.i. e alla revisione prezzi di cui all'art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con conseguente declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all'art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico della stessa a procedere al relativo adempimento previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e, in particolare, dell'art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali *inter partes*, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Italferr S.p.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- la controversia verte sull'accertamento del diritto della parte ricorrente all'adeguamento del corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto la “*progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Direttrice ferroviaria Messina–Catania–Palermo, Nuovo Collegamento PA–CT. Lotto 3: Tratta Lercara Dir.–Caltanissetta Xirbi*” sulla scorta della normativa emergenziale indicata in epigrafe;
- all'udienza pubblica del 20 maggio 2025, il Collegio ha rilevato d'ufficio, a norma dell'art. 73 c.p.a., la questione di rito della possibile incompetenza territoriale del T.A.R. Lazio a decidere la controversia, invitando le parti ad interloquire sulla questione;
- esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- ad avviso del Collegio, posta l'ascrivibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in considerazione dell'ampia ed onnicomprensiva formulazione dell'art. 133, comma 1, lett. e.2), non sussiste, tuttavia, la competenza territoriale di questo giudice, per le ragioni che seguono:
  - l'atto dal quale deriva l'interesse a ricorrere (ordine di servizio), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 1 e 4 *bis*, c.p.a., spiega naturalmente i propri effetti diretti limitatamente all'ambito territoriale circoscritto dal luogo di esecuzione del contratto pubblico;
  - in questi casi, la giurisprudenza di questa Sezione (ord. n. 11440/24), ha precisato come, ai fini dell'individuazione del giudice competente, debba aversi riguardo “*all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di*

*esecuzione dei lavori, di espletamento del servizio e di consegna del bene dedotto in contratto, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara”;*

- la Sezione ha, altresì, precisato che non depone in senso contrario la circostanza per cui l'opera “*interessa il corretto funzionamento dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, unitariamente considerata, atteso che il legislatore, laddove ha inteso attribuire alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, a prescindere dal carattere ultraregionale o meno del luogo di esecuzione della prestazione, le controversie relative ad infrastrutture ricomprese o da ricomprendere nella essential facility nazionale, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 135, comma 1, lett. f, in tema di trasmissione di energia e di gasdotti)*”, e che “*neppure rileva l'eventuale riconducibilità dell'opera ad atti di programmazione e di progettazione dell'intervento, in considerazione della sua rilevanza strategica, a determinazioni assunte da Autorità centrali, laddove queste non costituiscano oggetto di contestazione (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 289), ciò che vale anche in presenza di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per i quali trovano applicazione gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, ord. 12 settembre 2022, n. 2553; più di recente, con riferimento ad opere progettate in esecuzione della c.d. “Legge obiettivo” n. 443 del 2001, T.A.R. Lazio, sez. II bis, ord. 2 maggio 2024, n. 8776)*” (ord. n. 17446/24);

- quanto all'impugnazione degli atti adottati dai Ministeri resistenti, premesso che l'individuazione degli atti oggetto di gravame deve avvenire in base ad un criterio sostanziale e non meramente formale, avuto riguardo “*non solo all'epigrafe del ricorso, ma all'effettiva volontà del ricorrente, la quale può essere desunta dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte*” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2024, n. 4249), osserva il Collegio che avverso i predetti atti non viene articolata alcuna censura, tanto che nell'epigrafe del ricorso è contenuta la formula “*ove posto alla base del diniego adottato dal Direttore dei lavori*”;

- il significato di tale espressione si coglie alla luce della lettura complessiva del ricorso, ove si censurano non gli atti di programmazione dell'opera *ex se*, bensì la tenuta sul piano sistematico della complessiva disciplina legislativa che preclude l'accesso al rimedio revisionale in ipotesi di accesso dell'opera al c.d. FOI, anche per mezzo di tali atti, ma che sotto questo profilo (che ridonda sul tema della competenza) rilevano esclusivamente quale presupposto per la sua operatività (stanziamento delle risorse; elenco delle opere approvate), non oggetto di contestazione;

- peraltro, gli atti di inclusione delle opere tra quelle finanziate dal fondo si configurano come atti plurimi (in quanto privi del carattere della generalità proprio degli atti normativi e degli atti amministrativi generali), vale a dire provvedimenti che, a dispetto dell'unitarietà formale, sono funzionalmente scindibili in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari (in questo caso, le stazioni appaltanti), sicché la competenza spetta pacificamente al T.A.R. periferico (*ex multis*, Cons. St., sez. IV, 15 maggio 2017, n. 2277);

Ritenuto, conclusivamente, che la competenza territoriale in ordine alla presente controversia spetta al T.A.R. Sicilia, dovendo la prestazione oggetto della procedura, interessata dall'impugnato ordine di servizio, essere eseguita interamente entro il territorio ricompreso nella circoscrizione di tale Ufficio giudiziario;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità delle questioni emerse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dichiara la propria incompetenza territoriale;
- indica quale Tribunale competente il T.A.R. Sicilia;
- assegna i termini di legge per l'eventuale riassunzione dinanzi al suindicato Tribunale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Valerio Bello**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO